



N. 125 - agosto 2016

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure A.S. n. 2459

Il disegno di legge A.S. n. 2459, approvato dalla Camera dei deputati, elimina i vincoli di destinazione e di inalienabilità del collegio di Santa Margherita Ligure, ubicato in Villa Lomellini.

A tal fine, l'**articolo 1, comma 1**, novella l'[articolo 2](#) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104 (art. 1, co. 1).

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421 ha devoluto il collegio di Santa Margherita Ligure (sito in Villa Lomellini), con tutti i suoi mobili, attrezzature e pertinenze - in precedenza appartenenti all'Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale - all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), prevedendo che fosse destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani dei dipendenti statali ed, eventualmente, ad altri scopi di assistenza perseguiti dal medesimo Ente.

La legge 5 marzo 1957, n. 104, ratificando il decreto legislativo n. 421 del 1948, ha modificato sia l'ente beneficiario, assegnando il collegio al Comune di Santa Margherita Ligure, sia il vincolo di destinazione, individuato nell'educazione ed istruzione locale.

Al contempo, ha confermato il divieto di alienazione e di mutazione della destinazione del Collegio, già previsto dal d.lgs. 421/1948.

La relazione illustrativa del progetto di legge presentato alla Camera ([A.C. 2572](#)) evidenzia che l'immobile, una volta acquisito dal comune, è stato utilizzato fra gli anni '70 e '80 dall'allora Unità sanitaria locale per servizi di riabilitazione infantile. Successivamente, a seguito del rilascio da parte della USL, è rimasto inutilizzato, non possedendo gli standard richiesti per l'uso come aule scolastiche.

Rilevato, inoltre, che le condizioni più che precarie determinano l'inagibilità dello stesso edificio, fa presente che la rimozione del vincolo di alienazione e di destinazione consentirebbe al comune di collocare il bene sul mercato immobiliare.

Al riguardo si ricorda, per mera completezza, che l'alienazione da parte di un comune di un bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile, deve avvenire mediante procedure di scelta del contraente che assicurino concorrenza e trasparenza. L'alienazione avviene, di regola, attraverso procedure di pubblico incanto e, soltanto in caso di esito infruttuoso, mediante una trattativa privata con modalità, condizioni e termini predefiniti.

In particolare, l'[articolo 12](#) del decreto legislativo n. 127 del 1997 dispone che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.

Il **comma 2** prevede che i proventi ricavati dalla alienazione o dal cambio di destinazione d'uso del collegio sono destinati, ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), a spese di investimento relative all'istruzione.

Il comma 443 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 dispone, in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

L'articolo 162 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che reca i principi del bilancio, stabilisce, al comma 6, che il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 45 del [DPR n. 616 del 1977](#) ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica.

In base all'art. 42 dello stesso DPR, esse concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, la prosecuzione degli studi.

Successivamente, tali previsioni sono state confermate dall'art. 327 del c.d. Testo unico della scuola (d.lgs. n. 297 del 1994), che ha ripreso il contenuto degli artt. 42 e 45 del DPR n. 616 del 1977, sostituendo unicamente l'espressione "assistenza scolastica" con quella di "diritto allo studio".

In virtù delle disposizioni richiamate, sono state attribuite ai comuni, fra l'altro, le funzioni relative al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo – già attribuite alle regioni dall'art. 1 del DPR n. 3 del 1972 – e quelle relative alla gestione del servizio mensa per gli alunni dei medesimi ordini di scuole.

Inoltre, l'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha attribuito ai comuni i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio per gli ordini di scuola fino all'istruzione secondaria di primo grado e la possibilità di sviluppare, anche d'intesa con le scuole, iniziative riferite all'offerta formativa, tra le quali interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché di prevenzione della dispersione scolastica, ed interventi perequativi.

In materia di edilizia e attrezzature scolastiche, l'art. 3 della legge n. 23 del 1996 ha disposto che i comuni provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Essi provvedono anche alle spese varie di ufficio (tra le quali possono ritenersi ricompresi gli oneri dovuti

per la corresponsione della tassa sui rifiuti delle scuole) e per l'arredamento e a quelle per le utenze, nonché ai relativi impianti (in materia dispongono anche gli artt. 107, 159, 190 e 201 del d.lgs. 297/1994).

Da ultimo, l'art. 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010 (L. 122/2010) - come modificato, in particolare, dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 (L. 135/2012) - ha definito, a regime, funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., tra le altre, "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici".

La presente Nota Breve tiene conto dei contenuti del Dossier n. 400 del Servizio Studi della Camera, "Rimozione dei vincoli di destinazione e alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure - A.C. 2572 - Schede di lettura", del 18 febbraio 2016.

A cura dell'Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

L'ultima nota breve:

[Disegno di legge A.S. n. 2233-A
"Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e
misure volte a favorire l'artico-
lazione flessibile nei tempi e nei
luoghi del lavoro subordinato"
\(n. 124 - luglio 2016\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it